



**MOLISE ACQUE**

Azienda Speciale Regionale  
L.R. n°37/1999 e s.m.i.

**ALLEGATO lett. C)**

**AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

*(D.Lgs 286/1999 e smi)*



Allegato al Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento, approvato dal C.d.A.  
con deliberazione n. 88 del 08.05.2009

## **INDICE**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - Composizione e nomina**
- Articolo 3 - Compiti del Nucleo**
- Articolo 4 - Funzionamento del Nucleo**
- Articolo 5 - Convocazioni**
- Articolo 6 - Validità delle adunanze**
- Articolo 7 - Pubblicità e verbalizzazione**
- Articolo 8 - Accesso alle informazioni**
- Articolo 9 - Il controllo strategico**
- Articolo 10 – Strumenti della valutazione**
- Articolo 11 - Altri compiti del nucleo di valutazione**
- Articolo 12 - Disposizione finale**

*Ca*



**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. l'Azienda si dota di strumenti adeguati :
  - a) per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (**controllo di regolarità amministrativa e contabile**);
  - b) per verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (**controllo di gestione**);
  - c) per le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o direttiva (**valutazione del management**);
  - d) per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (**valutazione e controllo strategico**).
2. Per l'attuazione di cui alla lett. a) del comma 1° ci si avvale degli strumenti disciplinati nel regolamento di contabilità dell'azienda.
3. Per l'attuazione di cui alla lett. b) del comma 1° si assumono i criteri di valutazione e di comparazione del costo dei fattori della produzione di atti, beni e servizi rispetto ai risultati quali-quantitativi ed agli effetti sociali secondo le previsioni del regolamento di contabilità aziendale.
4. Ai fini dell'attuazione delle norme di cui alla lett.c) del comma 1° si assumono quali fonti e clausole di riferimento le clausole dei CCNL ed integrativi per qualità delle prestazioni rese, produttività dell'azione, posizione assunta nell'organizzazione, risultati ottenuti.
5. Per l'attuazione delle norme di cui alla lett. d) del 1° comma si valuta la congruenza delle linee programmatiche con le risorse disponibili e gli strumenti a disposizione, secondo principi di razionalità economico-finanziaria in un contesto di globalità di azioni amministrative influenti sui processi produttivi di atti, beni e servizi e promozionali dello sviluppo e dell'economia e della tutela ambientale e culturale.
6. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le attività di monitoraggio, controllo e valutazione degli obiettivi ai sensi dell'art.1, 1°comma, lettere c), d) del D.Lgs 30/7/1999, n. 286, di cui ai commi 4 e 5 che precedono, nonché il funzionamento del nucleo di valutazione, competente anche per il controllo strategico, di seguito definito "nucleo".

**Art. 2**  
**COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. Del Nucleo fanno parte tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati, su proposta del Presidente dell'Azienda, con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. I requisiti dei componenti del nucleo di valutazione debbono essere quelle di esperti in organizzazione e direzione e management pubblico, dottori commercialisti o docenti esperti in "Tecniche contabili e/o controllo di gestione" o revisione dei conti degli enti pubblici o esperti in internal auditing o avvocati esperti in materie del personale degli Enti pubblici e con conoscenze specifiche nelle tecniche di valutazione del personale.

3. Il Nucleo è collocato in staff al Presidente dell'azienda e al Consiglio di amministrazione, ai quali risponde in modo esclusivo.
4. L'Azienda può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 comma 5 del Dlgs 286/99 tendente ad istituire organismi unici di controllo fra le Amministrazioni locali del proprio territorio previa approvazione di specifica convenzione. In tal caso la convenzione dovrà prevedere che l'organismo sia composto dai medesimi componenti esterni per le Amministrazioni convenzionate; sarà comunque garantita l'omogeneità dei criteri di valutazione e del piano degli indicatori, anche al fine di una possibile attività di monitoraggio e comparazione dei risultati realizzati dagli Enti interessati.
5. Ai componenti del Nucleo verrà corrisposto, con cadenza trimestrale, un compenso ~~annuale~~ differenziato fra Presidente e componenti - nella misura commisurata, complessivamente, ad un importo non superiore al 50% della somma teorica delle indennità di risultato spettanti al Direttore generale, alla dirigenza ed alle Posizioni Organizzative, secondo le previsioni del Fondo per il trattamento accessorio.
6. Il Nucleo di valutazione dura in carica per un periodo di tre anni dalla sua costituzione. L'incarico è rinnovabile.
7. Il CdA può revocare l'incarico dei componenti per gravi violazioni di legge, di regolamento o per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente disciplina.
8. Nell'ipotesi di risoluzione anticipata dell'incarico, si procederà alla relativa sostituzione con altro nominativo stipulando con lo stesso apposita convenzione.
9. Le funzioni del "Nucleo" sono svolte ordinariamente presso la sede del consiglio;
10. La struttura interna di supporto e di segreteria del Nucleo di valutazione è individuata nel Servizio Amministrativo che cura la comunicazione interna ed il flusso informativo.

### **Art. 3 COMPITI DEL NUCLEO**

1. Il Nucleo di valutazione propone al Presidente e al C.d.A. i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, ivi compresi i direttori generali e le P.O. e dei relativi risultati di gestione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti:
  - a. la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
  - b. predispone, coinvolgendo i dirigenti interessati, i parametri di riferimento dell'attività di valutazione;
  - c. riferisce all'organo di direzione politica su specifica richiesta e, comunque, con

*bu*

cadenza annuale, sui risultati dell'attività svolta dai soggetti sottoposti a valutazione, analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o dello scostamento dai parametri di riferimento segnalando ogni elemento utile ai fini del miglioramento dei servizi e della soddisfazione delle esigenze permanenti di aggiornamento e formazione;

7. Il Nucleo di valutazione per le finalità di cui ai precedenti due punti:
  - a. opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al C.d.A.;
  - b. ha pieno accesso ai documenti tecnico-amministrativi presso tutte le strutture dell'Azienda e può richiedere informazioni alle strutture stesse.
8. I componenti del Nucleo di valutazione hanno il dovere di riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro mandato e su quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.
9. I componenti del Nucleo di valutazione, in costanza dell'incarico, non possono intrattenere altri rapporti professionali con la Molise Acque, qualora gli stessi possano influire sulla posizione di valutatore, compromettendone l'imparzialità.
10. Il "Nucleo" per lo svolgimento delle sue attività si avvale dei risultati del "controllo di gestione". Esso procede pertanto a riscontrare i livelli raggiunti di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
11. Per il controllo strategico sono assegnate le funzioni per la fattibilità dei programmi di cui alle linee programmatiche degli indirizzi generali indicati dal Presidente relativi alla programmazione strategica.
12. Il nucleo può svolgere funzioni di consulenza al Presidente ed al Consiglio di amministrazione nelle materie riguardanti la organizzazione generale dell'Azienda in relazione alla sua adeguatezza tenendo conto degli obiettivi generali anche pluriennali fissati dal CdA. le
13. La valutazione si basa sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate, sui comportamenti tenuti e sull'andamento qualitativo dei servizi in rapporto al grado di soddisfazione dell'utenza.
14. La valutazione è annuale; tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione può essere anticipato.
15. La valutazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali e di P.O. è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato ed a fornire all'azienda elementi di supporto per l'assegnazione, conferma e revoca degli incarichi.



16. Il processo valutativo deve tendere, di norma, anche alla continua valorizzazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali e di P.O., migliorare la trasparenza nei rapporti con il valutato ed incrementarne la responsabilizzazione salvaguardandone l'autonomia nello svolgimento dei propri compiti.

#### Art. 4

### FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO

1. Il Nucleo procede nelle proprie attività, mediante il Report operativo, costituito da dati sintetici e relazioni illustrative, che rappresenta il documento con cui si concretizza l'attività istituzionale dell'organismo.
2. Il Report o documento equivalente dovrà evidenziare ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnalare eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornirà una serie di suggerimenti, anche a supporto del personale incaricato di funzioni dirigenziali, tesi al miglioramento dell'azione amministrativa al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività dell'Ente.
3. Il "Nucleo" può formulare proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione, evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, sia in termini economico/finanziari che di risorse di personale impiegato e i contenuti del programma di lavoro.

#### Art. 5

### CONVOCAZIONI

1. Il Nucleo si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare ai singoli componenti con congruo anticipo rispetto alla seduta fissata.
3. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.

#### Art. 6

### VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

1. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e siano presenti il Presidente ed almeno uno dei membri.
2. Il Nucleo adotta le proprie motivate valutazioni a maggioranza.
3. Il Nucleo può adottare i pareri di valutazione anche in assenza o impedimento di uno dei componenti; in tale ipotesi, in caso di contrasto fra le valutazioni di ciascuno dei



componenti presenti, prevale quella del Presidente e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, quella del componente presente più anziano di età.

#### **Art. 7**

### **PUBBLICITÀ E VERBALIZZAZIONE**

1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
2. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del Segretario;
3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico, come ribadito dall'art. 1 comma 5 del Dlgs 286/99.
4. Resta fermo il diritto di accesso del personale sottoposto a valutazione.

#### **Art. 8**

### **ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

1. Il Nucleo ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai responsabili delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni.

#### **Art. 9**

### **IL CONTROLLO STRATEGICO**

1. La valutazione ed il controllo strategico si concretizzano nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.
2. L'attività si espleta attraverso l'analisi ed il monitoraggio ex ante ed ex post della congruenza fra missioni - vocazioni dell'Azienda affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse assegnate.
3. Il "Nucleo" può svolgere, anche su richiesta del Presidente analisi su politiche e programmi specifici dell'Amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

#### **Art. 10**

### **STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE**

1. Lo strumento utilizzato per le estrinsecazioni della valutazione è la scheda di valutazione. Il Nucleo di valutazione, ravvisandone l'opportunità, può disporre



l'audizione dei dipendenti, oggetto dell'attività di valutazione, mediante appositi colloqui individuali.

2. Il Nucleo di valutazione predispose la relazione di valutazione tenendo conto:
  - a) del rendimento del valutato in relazione al raggiungimento degli obiettivi di gestione ed alle modalità di gestione delle risorse umane;
  - b) della competenza del valutato in relazione alle capacità tecniche;
  - c) della qualità e quantità delle risorse finanziarie, umane e strumentali effettivamente assegnate.
  
4. Il Nucleo di valutazione si conforma ai seguenti principi:
  - a) valutazione dell'operato dei dirigenti e delle P.O. tenendo conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire definiti e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi;
  - b) adeguata ponderazione della conformità ai principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa svolta;
  - c) considerazione dell'entità e della natura del contenzioso, anche stragiudiziale determinato dall'operato del dirigente e/o della P.O..
  
5. Costituiscono riscontri oggettivi ai fini della valutazione:
  - a) gli obiettivi definiti dagli Organi di direzione politica assegnati al direttore generale;
  - b) gli obiettivi definiti dal direttore generale ed assegnati ai dirigenti;
  - c) la relazione annuale sull'attività svolta dal dirigente interessato e dalle P.O., tenendo conto degli obiettivi assegnati, dei risultati conseguiti e delle ragioni delle eventuali difformità tra obiettivi e risultati;
  - d) le risultanze del controllo di gestione.

#### **Art. 11**

#### **ALTRI COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Il Nucleo fornisce indicazioni circa l'adeguatezza della metodologia di valutazione del personale dell'Ente appartenente alle categorie A, B, C e D e non incaricato di posizioni organizzative;

#### **Art. 12**

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle norme di legge vigenti ed ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

